

Contiene I.R.

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO

Trani | 15-16-17 ottobre 2021

“**FACCIAMO SQUADRA
SIAMO UNA FAMIGLIA**”

✠ d. Leonardo



CATTEDRALE



PARROCCHIA SPIRITO SANTO



PARROCCHIA SAN MAGNO

AMORIS LAETITIA E IL DIALOGO ECUMENICO

Attenzioni pastorali e brevi indicazioni canoniche connesse ai matrimoni misti

In una realtà storica globalizzata è sotto gli occhi di tutti che il contesto culturale, religioso e sociale sia mutato. Si assiste non solo a migrazione interna al Paese, ma di flussi di persone provenienti dal contesto europeo e non solo. Tradizioni, appartenenze culturali e religiosi si accostano, incontrano e confrontano. Questo contesto di mobilità non è sfuggito all'Esortazione apostolica di papa Francesco *Amoris laetitia* che, attraverso alcuni espliciti riferimenti ecumenici indica che il tema del matrimonio può diventare un terreno di dialogo ecumenico. Scorrendo il testo di AL si riscontra che ci sono appena tre paragrafi che fanno esplicito riferimento al dialogo ecumenico. Il primo riferimento è presente all'interno del capitolo tre ossia il n. 75 in cui c'è un rinvio alla teologia orientale sulla grazia, al fine di raggiungere una più adeguata conoscenza dell'azione di Dio durante il rito. Gli altri rimandi all'ecumenismo sono presenti entrambi nel capitolo sesto, in cui si mette a tema alcune prospettive pastorali: uno si trova all'interno del tema che fa riferimento alla preparazione del matrimonio e la celebrazione delle nozze come occasione per parlare anche a cristiani di altre confessioni (cf. AL 216). Il secondo riferimento dà voce a una questione ecumenica che incrocia i vissuti familiari e riguarda l'intercomunione e i matrimoni misti (cf. AL 247).

Il tema dei matrimoni misti, alla luce del contesto globalizzato, richiede una particolare attenzione per i risvolti pastorali connessi con alcune situazioni complesse, che si possono avere nelle nostre comunità cristiane. Pertanto, l'esigenza di avere indicazioni pastorali chiare e precise, per i sacerdoti e gli operatori di pastorale familiare, ha indotto il Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati ad interpellare p. Lorenzo Lorusso, professore ordinario presso la Facoltà Teologica Pugliese di Diritto canonico, esperto di Diritto Orientale e Consulatore del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, il quale ci offrirà delle indicazioni pastorali e canoniche connesse ai matrimoni misti. L'intervento di p. Lorusso (il quinto), si inserisce nella serie di vari interventi che mensilmente il Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati sta proponendo ai lettori di *In Comunione* in questo anno particolare "Famiglia *Amoris Laetitia*", voluto da Papa Francesco a cinque anni dalla pubblicazione dell'Esortazione postsinodale *Amoris laetitia* sull'amore in famiglia. Di seguito il testo di p. Lorusso.

Il capitolo VI di *Amoris Laetitia*, "Alcune prospettive pastorali", auspica la necessità di sviluppare nuove vie pastorali che le diverse comunità dovranno elaborare più pratiche ed efficaci, che tengano conto sia degli insegnamenti della Chiesa sia dei bisogni e delle sfide locali. Tra le principali sfide pastorali vi sono quelle connesse ad alcune situazioni complesse. In questo breve articolo, non ci si propone di considerare il tema in tutta la sua ampiezza ma di presentare nelle linee essenziali la normativa canonica e le attenzioni utili di cura pastorale da avere (parroci o altri agenti pastorali) in alcune situazioni complesse. Tratteremo le problematiche relative ai matrimoni misti, tenendo presente il documento dal titolo *Il Vescovo e l'unità dei cristiani: vademecum ecumenico*, pubblicato il 5 giugno 2020 dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani (d'ora in poi VE).

Così il n. 247 di AL: «Le problematiche relative ai matrimoni misti richiedono una specifica attenzione. I matrimoni tra cattolici e altri battezzati "presentano, pur nella loro particolare fisionomia, numerosi elementi che è bene valorizzare e sviluppare, sia per il loro intrinseco valore, sia per l'apporto che possono dare al movimento ecumenico". A tal fine "va ricercata [...] una cordiale collaborazione tra il ministro cattolico e quello non cattolico, fin dal tempo della preparazione al matrimonio e delle nozze" (*Familiaris consortio*, 78). Circa la condivisione eucaristica si ricorda che "la decisione

di ammettere o no la parte non cattolica del matrimonio alla comunione eucaristica va presa in conformità alle norme generali esistenti in materia, tanto per i cristiani orientali quanto per gli altri cristiani, e tenendo conto di questa situazione particolare, che cioè ricevono il sacramento del matrimonio cristiano due cristiani battezzati. Sebbene gli sposi di un matrimonio misto abbiano in comune i sacramenti del battesimo e del matrimonio, la condivisione dell'Eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le disposizioni indicate" (Pont. Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, *Direttorio per l'Applicazione dei Principi e delle Norme sull'Ecumenismo*, 25 marzo 1993, 159-160)».

Matrimoni misti

Una prima domanda che verrebbe da farsi è: che **cosa sono questi matrimoni?** In **senso religioso**, sono i matrimoni tra persone di diverso credo religioso. In **senso largo**, tra un battezzato e un non cattolico. In **senso stretto**, tra due battezzati, se uno appartiene ad un credo diverso dal cattolico. Inoltre, nel VE c'è un riferimento al tema dei matrimoni misti (cf. per approfondimento: L. LORUSSO, *Matrimonio misto nel CIC*, in *Vademecum per la consulenza nella fragilità matrimoniale*, a cura di E. TUPPUTI, Ed. Rotas, Barletta 2019, 113-



133), ove si legge che «non devono essere considerati come un problema» (n. 35). «Il vescovo diocesano è chiamato ad autorizzare i matrimoni misti e può, in alcuni casi, consentire una dispensa dal rito cattolico per la cerimonia nuziale» (n. 35), afferma il *Vademecum*. «Tuttavia i pastori non possono restare indifferenti alla sofferenza che la divisione dei cristiani provoca in queste famiglie, in modo indubbiamente più acuto che in qualsiasi altro contesto. La cura pastorale delle famiglie cristiane interconfessionali - si legge - deve essere presa in considerazione a livello sia diocesano che regionale, a cominciare dalla preparazione iniziale della coppia al matrimonio fino all'accompagnamento pastorale quando nascono i figli e quando si tratta di prepararli ai sacramenti» (n. 35). Viene chiesto pertanto uno «sforzo particolare» per coinvolgere queste famiglie in attività ecumeniche parrocchiali e diocesane (cf. *VE* n. 35).

Oltre all'autorizzazione o licenza da parte dell'Ordinario del luogo, la parte cattolica deve dichiarare di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e assicurare con una sincera promessa di fare quanto è in suo potere affinché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; di queste promesse che devono essere fatte dalla parte cattolica deve essere tempestivamente informata l'altra parte in modo che consti che essa è veramente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica; entrambe le parti devono essere istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio che non devono essere esclusi da nessuno dei due fidanzati (cf. can. 1125 *CIC*).

La forma del matrimonio è quella canonica, ma sono previste eccezioni. Se il matrimonio è celebrato nella Chiesa cattolica, il ministro può essere presbitero o diacono, ma se la parte è ortodossa, il ministro può essere solo presbitero. Infatti, il can. 1108 *CIC* ha un nuovo § 3 introdotto dal motu proprio *De Concordia inter Codices* di Papa Francesco del 31 maggio 2016: «Solo il sacerdote assiste validamente al matrimonio tra le parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica».

Vediamo ora le eccezioni alla forma canonica ordinaria. Se si tratta di **matrimonio tra parte cattolica e parte protestante** e gravi difficoltà si oppongono alla osservanza della forma canonica, l'Ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi. Quindi, in questo caso occorre la licenza dell'Ordinario del luogo per celebrare il matrimonio, le cauzioni previste dal can. 1125 *CIC* e la dispensa dell'Ordinario del luogo dalla forma canonica.

Se si tratta di **matrimonio tra parte cattolica e parte ortodossa** e difficoltà si oppongono alla osservanza della forma canonica, l'Ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dare licenza perché il matrimonio avvenga nella Chiesa ortodossa (cf. can. 1127 §1 *CIC*).

Se il matrimonio misto è celebrato secondo la forma canonica cattolica, il *Direttorio Ecumenico* n. 159 dice che ha generalmente luogo al di fuori della liturgia eucaristica. Quindi, per la parte ortodossa basta la richiesta spontanea e la buona disposizione, mentre per la parte protestante la situazione è più complessa: pericolo di morte o altra grave necessità; giudizio del Vescovo diocesano oppure della Conferenza Episcopale; impossibilità di accesso al ministro proprio; richiesta spontanea; manifestazione, circa questo sacramento, della fede cattolica; buona disposizione. Comunque, successivamente, la condivisione dell'eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le disposizioni generali indicate per la *communicatio in sacris*. È frequente il caso di fedeli cattolici che si presentano al loro parroco insieme al futuro sposo/a orientale non cattolico/a divorziato/a chiedendo la celebrazione del matrimonio. In questi casi, si tenga presente che la dichiarazione di stato libero rilasciata dalla competente autorità della Chiesa orientale non cattolica non coincide con una dichiarazione di nullità. Permane quindi l'impedimento di legame, fino al momento in cui il precedente matrimonio sia dichiarato nullo con sentenza esecutiva da un tribunale ecclesiastico cattolico, oppure, se ne sussistono le condizioni, sia sciolto dal Romano Pontefice per *inconsumazione* o *in favorem fidei*.

Communicatio in sacris

Per *communicatio in sacris* intendiamo la partecipazione di cattolici e di cristiani acattolici a determinati beni spirituali, in modo particolare al culto liturgico o anche ai sacramenti di una Chiesa o Comunità ecclesiale. Per *communicatio in sacris activa* si intende la partecipazione di cattolici e acattolici al culto acattolico; per *communicatio in sacris passiva* si intende la partecipazione al culto cattolico di cattolici e acattolici.

Possiamo delineare una definizione: La *communicatio in sacris* con i battezzati acattolici consiste in una unione tra la Chiesa cattolica e coloro i quali, per quanto battezzati, non sono cattolici, e precisamente una unione a motivo o in occasione di una realtà del culto.

Di particolare interesse è il punto 36 del *VE* in cui si prende in esame la problematica dell'accesso ai sacramenti, in particolare dell'eucaristia, per cristiani non cattolici; quindi la dirimente questione dell'inter-comunione.

Partendo dal presupposto che «la questione dell'amministrazione e della ricezione dei sacramenti, in particolare dell'eucaristia, nelle celebrazioni liturgiche degli uni e degli altri rimane motivo di forte tensione», il *Vademecum* rimanda al *Direttorio Ecumenico* per ribadire due principi.

Il primo è che «la comunione eucaristica è inseparabilmente legata alla piena comunione ecclesiale e alla sua espressione visibile». Pertanto, la partecipazione a eucaristia, riconciliazione e unzione degli infermi deve essere «riservata a quanti sono in piena comunione».

Il secondo principio afferma, tuttavia, che «in certe circostanze, in via eccezionale e a determinate condizioni, l'ammissione a questi sacramenti può essere autorizzata e

perfino raccomandata a cristiani di altre Chiese e Comunità ecclesiali». Anche in questi casi, però, è necessario un discernimento da parte del Vescovo, perché «la condivisione dei sacramenti non può mai avvenire per semplice cortesia. La prudenza è d'obbligo per evitare di causare confusione o di dare scandalo ai fedeli».

L'accesso dei cattolici ai ministri acattolici, a determinate condizioni (impossibilità fisica o morale di accedere al ministro cattolico), è possibile solo dove nella cui Chiesa siano validi i predetti sacramenti, cioè solo dai ministri ortodossi.

L'accesso degli acattolici ai ministri cattolici non è indifferenziato. Questi *i requisiti per l'accesso ai tre sacramenti da parte dei fedeli protestanti*: pericolo di morte o altra grave necessità; giudizio del Vescovo diocesano oppure della Conferenza Episcopale; impossibilità di accesso al ministro proprio; richiesta spontanea; manifestazione, circa questi sacramenti, della fede cattolica; buona disposizione.

Il rifiuto di una o più verità di fede su questi sacramenti e, tra di esse, di quella concernente la necessità del sacerdozio ministeriale affinché siano validi, rende il richiedente non disposto ad una loro legittima amministrazione. La fedele osservanza dell'insieme delle norme stabilite in questa materia

è manifestazione e, al contempo, garanzia di amore sia verso Gesù Cristo nel santissimo Sacramento, sia verso i fratelli di altra confessione cristiana, ai quali è dovuta la testimonianza della verità, come anche verso la stessa causa della promozione dell'unità.

Questi invece *i requisiti per l'accesso ai tre sacramenti da parte dei fedeli ortodossi*: richiesta spontanea; buona disposizione. La norma è meno esigente. Non si indica alcuna circostanza particolare. Non viene considerata la condizione che non sia possibile accedere al ministro ortodosso. L'intenzione della disposizione è di rendere un servizio pastorale nel rispetto delle altre Chiese. In questo caso, infatti, l'obiettivo è di provvedere a un grave bisogno spirituale per l'eterna salvezza di singoli fedeli, non di realizzare una inter-comunione, impossibile fintanto che non siano appieno annodati i legami visibili della comunione ecclesiale.

Ricordo, infine che il fedele orientale non cattolico divorziato e risposato non può essere ammesso alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica, nonostante nella sua Chiesa ciò sia permesso. Infatti, il requisito di essere "ben disposti", per poter ricevere l'eucaristia, include una situazione matrimoniale oggettivamente regolare.

Lorenzo Lorusso O.P.

Sacerdote appartenente all'Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani), professore ordinario presso la Facoltà Teologica Pugliese di Diritto canonico, giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese. È Consultore del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della Congregazione per le Chiese Orientali. Autore di diversi articoli e contributi su riviste scientifiche e in convegni sulla materia di Diritto Orientale. Membro della Società Internazionale per il Diritto delle Chiese Orientali, del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, della *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*. Docente presso il Pontificio Istituto Orientale, la Pontificia Università Urbaniana e la Pontificia Università Gregoriana. Già Sottosegretario della Congregazione per le Chiese Orientali.

